

Reg. SNS:

SGO/AGL/Ma

CONVENZIONE

tra

La Progetto Italia S.p.A., con sede legale in Milano (C.F. 04674110962 iscritta al n. 04674110962 del Registro imprese presso la CCIA di Milano), in persona del Dr. Andrea Kerbaker, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale interviene alla presente in qualità di Amministratore Delegato a ciò autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18 gennaio 2005.

(di seguito indicata come Società o Parte)

e

la Scuola Normale Superiore di Pisa con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F. 80005050507), in persona del Prof. Salvatore Settis, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, che alla presente interviene nella qualità di Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*,

(di seguito indicata come Scuola o Parte)

PREMESSO CHE

- a) la Scuola è un Istituto di istruzione superiore ad ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- b) fine precipuo della Scuola è la promozione al più alto livello delle scienze e delle lettere e la trasmissione della cultura alle nuove generazioni, mantenendo particolarmente stretto il rapporto tra formazione degli allievi e ricerca scientifica;
- c) la Scuola dal 1980 svolge una intensa attività di orientamento agli studi mediante l'organizzazione di appositi corsi (a Cortona, Colle Val d'Elsa, San

Miniato e Rovereto) rivolti a studenti del penultimo anno delle scuole medie superiori selezionati per i risultati scolastici particolarmente rilevanti e la significativa vocazione per gli studi da tutte le Regioni e da scuole italiane operanti in diversi Paesi dell'Unione Europea;

d) la Scuola sviluppa la ricerca scientifica nelle proprie strutture e nei propri laboratori e può stipulare convenzioni e contratti di ricerca con enti pubblici e privati e con singoli studiosi anche ai fini di specializzazioni formative;

e) la Società, appartenente alla Holding di Telecom Italia SpA, ha tra le proprie finalità statutarie quella di supporto, mediante l'ideazione ed il finanziamento di apposite iniziative, alla crescita con particolare riferimento alle attività sociali, soprattutto legate alla ricerca, istruzione e divulgazione;

f) è interesse della Società formalizzare un rapporto di collaborazione con la Scuola nell'ambito delle attività di orientamento agli studi e di ricerca scientifica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

1.2 La Società intende partecipare alle finalità istituzionali della Scuola mediante il sostegno delle attività della stessa secondo le modalità di seguito specificate.

Art. 2

2.1 La Società si impegna sostenere lo sviluppo dell'attività di orientamento universitario partecipando all'organizzazione di corsi della Scuola anche mediante l'erogazione di un contributo forfetario omnicomprensivo di € 150.000,00 annui.

2.2 La Scuola si impegna ad utilizzare le risorse provenienti dalla Società in virtù del comma precedente esclusivamente per l'attività di orientamento universitario.

Art. 3

3.1 La Scuola si impegna ad attivare complessivamente quattro borse di studio, della durata di due anni ciascuna, denominate “*Progetto Italia Fellowship at Scuola Normale Superiore*”, di cui due per la Classe di Lettere e Filosofia e due per la Classe di Scienze MM.FF.NN.. Le suddette borse saranno bandite dalla Scuola come segue: una il primo anno, due il secondo ed una il terzo ed ultimo anno di validità del presente accordo.

3.2 La Società si impegna a sostenere integralmente ogni costo connesso alle suddette quattro borse biennali mediante la corresponsione alla Scuola di un contributo forfetario onnicomprensivo di € 50.000,00 annui per ciascuna borsa.

Art. 4

4.1 Il contributo di cui all’art. 2.1 sarà corrisposto, per ciascun anno, in due soluzioni di pari importo di cui la prima entro trenta giorni dalla presentazione di un sintetico piano di attività in cui saranno descritte le iniziative da intraprendersi. La seconda ed ultima soluzione sarà corrisposta al termine dell’attività programmata dalla Scuola e comunque entro il 01 ottobre di ciascun anno.

4.2 Il contributo di cui all’art. 3 sarà corrisposto annualmente alla Scuola entro il 31 gennaio di ogni anno.

4.3 Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sul conto corrente che la Scuola indicherà impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Art. 5

5.1 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di proprietà esclusiva della medesima ed il presente atto non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d’uso di essi. Ogni comunicazione concernente la Scuola dovrà previamente essere sottoposta alla stessa ed essere autorizzata.

5.2 Nella comunicazione relativa alle attività svolte in base alla presente convenzione, la Scuola si impegna a citare, secondo forme e modalità da concordarsi annualmente tra le Parti, la collaborazione con la Società.

5.3 Salvo quanto previsto per il diritto morale dell'autore, qualora le attività di ricerca svolte dal titolare della borsa diano luogo ad invenzioni industriali i relativi diritti spettano alla Scuola.

Art. 6

6.1 Referenti per l'esecuzione della presente convenzione saranno, per la Società il dr. Andrea Kerbaker, mentre per la Scuola il Prof.

Art. 7

7.1 La presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere al 01 gennaio 2006 e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di pari durata salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r almeno sei mesi prima della scadenza..

7.2 In ogni caso di cessazione del rapporto, la Società è tenuta a corrispondere alla Scuola tutte le somme connesse alle attività già intraprese in base al presente accordo.

7.3 Qualsiasi variazione alla presente convenzione dovrà essere pattuita in forma scritta tra le parti.

Art. 8

8.1 I dati personali pervenuti alle Parti in virtù del rapporto instaurato con la presente convenzione dovranno essere trattati in osservanza delle prescrizioni dettate dal Dlgs. 196 del 2003.

Art. 9

9.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà deferita alla

competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due, uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che fungerà da Presidente dal Presidente del Tribunale di Pisa. Il Presidente del Tribunale di Pisa, provvederà pure alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 10

10.1 Il presente atto, redatto in duplice originale uno per ciascuna Parte, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86 e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Progetto Italia SpA L'AMMINISTRATORE DELEGATO, *dr. Andrea Kerbaker* _____;

Milano,

Per la Scuola Normale Superiore IL DIRETTORE *Prof. S. Settis* _____;

Pisa,

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approva la clausola compromissoria dell'art. 9

Per Progetto Italia SpA L'AMMINISTRATORE DELEGATO, *dr. Andrea Kerbaker* _____;

Milano,

Per la Scuola Normale Superiore IL DIRETTORE *Prof. S. Settis* _____;

Pisa,